

## CXVII.

## TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Presentazione di progetti di legge — Giuramento del senatore Cagnola — votazione a scrutinio segreto — Giuramento del senatore Vischi — Seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198) — All'art. 1<sup>o</sup> parlano i senatori Cremona, relatore, e Paternò ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 1<sup>o</sup>, modificato a proposta dell'Ufficio centrale — All'art. 2 parlano i senatori Cremona, relatore, Paternò, Colombo, Ascoli, Pierantoni e Todaro ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 2 nel testo modificato dall'Ufficio centrale — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — All'art. 3 parlano i senatori Colombo, Boccardo, Siacci, Pierantoni, Paternò, Cremona, relatore, ed il ministro della pubblica istruzione — Approvazione dell'art. 3, modificato dall'Ufficio centrale — Rinvio della discussione alla successiva tornata — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri d'agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione, della marina, e della guerra.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col presidente del Consiglio, un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la istituzione di un ufficio del lavoro.

Di questo disegno di legge chiederai l'urgenza.

Ho del pari l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, pure approvato dalla

Camera dei deputati, intorno alle stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Per il progetto di legge « Istituzione di un ufficio del lavoro » il Ministro ha chiesto l'urgenza.

Se non ci sono obiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

**Giuramento del senatore Cagnola.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cagnola Francesco, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra tornata, prego i signori senatori Miceli e Cadenazzi di introdurlo nell'aula.

(Il signor Cagnola Francesco viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cagnola Francesco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia;

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lascieranno aperte.

**Giuramento del senatore Vischi.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Vischi Nicola, i di cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati in altra tornata, invito i signori senatori Melodia e Cefaly a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il signor Vischi Nicola viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vischi avv. Nicola del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori.

Come il Senato rammenterà, ieri fu chiusa la discussione generale di questo disegno di legge; oggi intraprenderemo quella degli articoli.

Faccio però notare al Senato che furono presentati dall'Ufficio centrale due emendamenti

che dovrebbero sostituire i primi due articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'emendamento alla prima parte dell'art. 1.

**Art. 1.**

La nomina dei professori straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari sarà fatta dal ministro dell'istruzione pubblica, previo un concorso giudicato da una Commissione di cinque membri scelti colle stesse norme come pei concorsi dei professori ordinari.

Il secondo capoverso resta invariato, lo rileggo:

Un regolamento stabilirà le norme per la proposta dei commissari e per la procedura da seguirsi dalla Commissione.

Prego il relatore a voler spiegare le ragioni di questo emendamento.

CREMONA, *relatore*. Il nuovo articolo primo è stato concordato col signor ministro ed inoltre è pressochè coincidente con una proposta suggerita dal nostro collega senatore Cannizzaro.

In questa nuova dizione ci è da osservare prima di tutto che vi si dice esplicitamente: che la nomina dei professori straordinari sarà fatta dal ministro.

Giacchè poteva sorgere la domanda se dovessero essere nominati per decreto ministeriale o per decreto reale. Non ci è sembrato conveniente di fare novità, proponendo di nominarli per decreto reale, mentre dopo un quinquennio potrebbero decadere dall'ufficio. Poi per le modalità colle quali dovrebbe essere nominata la Commissione esaminatrice, si è trovata conveniente la proposta del senatore Cannizzaro di fonderle in questa semplice dicitura « colle stesse norme dei concorsi dei professori ordinari ».

La sola cosa che abbiamo mantenuta dalla primitiva proposta e a cui teniamo è questa: che la Commissione sia composta di cinque membri, anzichè di sette o di nove come stabilisce la legge Casati pei professori ordinari.

Come già ho avuto l'onore di dire nella relazione, noi crediamo fermamente che il numero maggiore dei membri della Commissione non sia profittevole al buon andamento del concorso. Le esperienze fatte sono troppo numerose e troppo note, perchè si abbia ad insistere. L'ar-

ticolo 1, in questa nuova forma, è così concepito:

« La nomina dei professori straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari sarà fatta dal ministro dell'istruzione pubblica, previo un concorso giudicato da una Commissione di cinque membri, scelti colle stesse norme stabilite pei concorsi dei professori ordinari ».

In questo modo non avrà più ragione, mi pare, la censura che ci venne fatta ieri che si limitassero troppo le facoltà del ministro.

Non dicendosi più nulla circa il modo di nominare la Commissione, il ministro la nominerà in quel modo che vorrà egli stesso stabilire in un regolamento.

La seconda parte dell'articolo dice appunto:

« Un regolamento stabilirà le norme per la proposta dei commissari e per la procedura da seguirsi dalla Commissione.

Questo dunque quanto all'articolo primo.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. L'articolo come è presentato ora dall'Ufficio centrale contiene una cosa di più ed una cosa di meno dell'articolo come è stato approvato dalla Camera.

Contiene in più l'obbligo che la Commissione sia sempre di cinque membri, contiene di meno l'affermazione che il concorso avrà valore soltanto per la materia e la sede nella quale fu bandito.

Per quello che riguarda l'aggiunta, io coerente ai principî generali che ho sostenuto ieri, credo che non debba restarvi. La legge Casati all'art. 62, se non erro, dice tassativamente che le Commissioni per i concorsi universitari saranno formate da non meno di cinque membri e da non più di nove, ed io non vedo la ragione per la quale debba prendersi questa occasione per distruggere un principio della legge fondamentale della pubblica istruzione, e distruggerlo soltanto per i professori straordinari...

CREMONA, *relatore*. Non si distrugge niente...

PATERNÒ... Interrompendomi, dice il senatore Cremona che non si distrugge niente. Secondo me, e lo proverò, si distrugge tutto.

L'articolo della legge Casati, il 62, dice: « La Commissione conterà di non meno di cinque membri e non più di nove ». Nel progetto dell'Ufficio centrale si afferma che la

Commissione dovrà essere sempre di cinque membri, ed io, ripeto, non credo che debba prendersi questa occasione per modificare la legge Casati in una sola parte. Riconosco che la facoltà data al ministro di portare da cinque a nove i membri della Commissione ha potuto produrre degli inconvenienti, ma anche dei vantaggi, perchè vi sono dei casi in cui il ministro, per aumentare autorità al verdetto, può giudicare conveniente di crescere il numero dei commissari e non mi sembra opportunità togliere questa facoltà, che in casi eccezionali può essere di grande utilità.

Del resto pei professori ordinari essa resterebbe, perchè questo articolo non muta l'essenza della legge Casati, e verrebbe solo ad applicarsi pei concorsi dei professori straordinari.

L'articolo, come fu approvato dall'altro ramo del parlamento, stabilisce che il concorso ha soltanto valore per la materia e per la sede, per cui fu bandito. Ciò, per chi è addentro nelle cose della pubblica istruzione, ha una grandissima importanza, perchè uno dei maggiori inconvenienti finora accaduti è, che si fa un concorso per una data sede e poi colui, che è eletto lo si manda in un'altra, in modo che l'università, per la quale si era bandito il concorso, ne resta danneggiata.

Ma vi è di più: talvolta si fa il concorso per una data materia, e poi si affida all'eletto una cattedra di materia affine. E i casi di questi inconvenienti sono numerosissimi; ed io non vedo la necessità per cui non si debba mettere questo giusto limite.

Dunque una cosa di più contiene che è direttamente opposta all'art. 62 della legge Casati, ed una cosa di meno che è utile mantenere; e però io credo più conveniente che si torni all'articolo quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, il quale è, secondo il mio modesto avviso, corrispondente a tutti i bisogni. Ne faccio formale proposta e come emendamento all'art. 1 presentato dall'Ufficio centrale, propongo il primo comma dell'articolo quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Chiedo scusa al Senato di avere interrotto momentaneamente il senatore Paternò; ma debbo mantenere quello che ho

detto nella mia relazione. Egli ha ripetuto più volte che noi, con la nostra proposta, distruggiamo un articolo della legge Casati. Mi fa molta meraviglia che egli abbia affermato questo.

Nella legge Casati non c'è nulla che riguardi il concorso dei professori straordinari. Come si può dire che con un articolo riguardante esclusivamente il concorso dei professori straordinari si distrugge un articolo della legge Casati che contempla soltanto i professori ordinari? La mia logica non arriva a comprendere ciò.

Quindi affermo che non abbiamo distrutto niente. Si trattava di provvedere ad un fatto nuovo, al concorso per i professori straordinari. Tutto al più, ci si può chiedere: perchè non avete imitato ciò che la legge Casati dispone per i professori ordinari?

Ma, a dire la verità, io non credo che l'uniformità sia sempre una buona cosa, e siccome la legge Casati in tanti anni, dacchè esiste, ha mostrato le sue parti manchevoli, è un male forse che, offrendosi l'occasione di provvedere ad un bisogno nuovo, invece di copiar un procedimento sperimentato meno buono, si faccia una proposta migliore?

Avremo sbagliato, ma nella nostra relazione abbiamo giustificato questa deviazione, ed abbiamo adombrato i motivi per i quali crediamo che, invece di sette o nove, funzioni meglio la Commissione composta di cinque membri. Dunque, su questo punto, credo siano sufficienti i chiarimenti da me già dati.

Il senatore Paternò poi ha rilevato una omissione in confronto dell'art. 1 approvato dalla Camera dei deputati, che egli avrebbe voluto vedere qui riprodotto tal quale. Egli trova che il nostro articolo non dice, come diceva quello della Camera, che il concorso avrà valore solo per la materia e per la sede per cui fu bandito.

Ora noi rispondiamo, che, quanto alla materia, ci pare oziosa quell'affermazione. S'intende da sè che il concorso è bandito per una determinata materia ed avrà valore per essa; ed egualmente per quanto si riferisce al luogo. Di più: in un articolo ulteriore che verrà presentato al Senato, d'accordo col signor ministro e per suggerimento del senatore Cunniz-zaro, si è contemplato il caso del trasferimento.

Ora, ritenendo necessario un articolo di legge per provvedere al trasferimento, verremmo a dire implicitamente che il concorso è collegato con la sede per la quale fu bandito. Sicchè, se noi abbiamo taciuto quest'ultimo punto dell'art. 1, l'abbiamo fatto non per distrazione, ma persuasi fosse perfettamente inutile. Del resto se si repenterà che sia invece bene di ristabilirla, si faccia la proposta e se il ministro lo consente, per questa parte non ci opponiamo.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola..

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Non vorrei che il senatore Paternò, o altri, possa credere che in seguito al mio intervento nella riunione dell'Ufficio centrale, io abbia mutato parere intorno al contenuto di quest'articolo.

Ieri ho detto che una delle ragioni per le quali mi pareva inopportuno di cambiare la regola per la nomina della Commissione, consisteva nel fatto che la proposta dell'Ufficio centrale veniva a mantenere per legge l'attuale metodo regolamentare che a me sembra difettoso, sì che io proposi di mutarlo col nuovo regolamento.

Poichè l'Ufficio centrale ha creduto di abbandonare la sua proposta, io mi doveva dichiarare del tutto soddisfatto. Ma l'Ufficio centrale, per le ragioni già esposte dal relatore, ha voluto fissare a cinque il numero dei componenti la Commissione. A me parve di non dovere insistere nel concetto contrario, non tanto perchè togliendo la possibilità di estendere la Commissione a nove membri, come la legge Casati dispone per i professori ordinari, io credo si venga ad eliminare ogni qualsiasi inconveniente, quanto perchè a mio avviso il male non tanto può derivare dal numero dei commissari, quanto dal modo di comporre le Commissioni.

Se con cinque membri non sarà possibile evitare qualcuno dei più grossi inconvenienti che finora sono lamentati resta sempre il rimedio estremo in potere del ministro, cioè l'annullamento del concorso.

Accennai già che il metodo elettorale finora usato ha reso possibile un lavoro preparatorio che non è destinato a garantire sempre gli interessi della scienza e della giustizia. Come si possa rimediare a questo inconveniente lo ve-

dremo quando sarà il caso o vi provvederemo con i nuovi regolamenti.

Poichè dunque l'Ufficio centrale attribuiva alla composizione numerica un'importanza principale e ci teneva molto a mantenerla, ho creduto di dover usare un atto di deferenza verso quell'ufficio, non respingendo la proposta; ma non credo che sia argomento sufficiente per respingerla il fatto che per il concorso dei professori ordinari la legge Casati provvede altrimenti. Se anzi, qualche nuova disposizione potesse rappresentare una maggiore severità, non sarebbe certo inopportuno applicarla.

Quanto all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Paternò, dichiaro che aderisco al suo concetto e a quello espresso dall'onorevole relatore, che cioè si debba mettere ora ciò che prima era stato omissis ritenendo che per altra disposizione si arriverà allo stesso effetto. Credo quindi che si possa inserire all'art. 1° che il concorso è aperto per la sede per cui fu bandito.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Mi si è fatta l'osservazione che qui si tratta di legge per una materia nuova e forse, esaminata la cosa in un senso restrittivo, l'osservazione è esatta. Ma, intendiamoci bene, signori senatori, che cosa sono questi professori straordinari? è un nuovo organismo che s'introduce nelle Università?

Che differenza ci è tra professori ordinari e straordinari da pretendere che ci siano due metodi diversi per la loro nomina?

I professori straordinari come eran previsti dalla legge Casati erano degli incaricati annuali di un dato corso, ed avevano bisogno di conferma anno per anno. Solo invece di essere pagati 1250 lire annue come gl'incaricati, erano pagati 3000 o 3500 lire annue questo era nella legge Casati. Nello stato di fatto, cosa sono i professori straordinari e come vengono? Vengono per due vie. Quando in una Facoltà è completo il numero dei professori ordinari — che è, secondo le Facoltà, di 11, 10 o 9 — e c'è bisogno d'un insegnamento, allora, poichè non è possibile bandire un nuovo concorso per ordinario, non essendoci il posto, si apre un concorso per straordinario, ma la funzione dell'insegnante è essenzialmente la stessa.

Oppure in altri casi, quando si tratta di ma-

terie secondarie d'insegnamento, si bandisce il concorso per straordinario.

Ma in fondo, nella pratica, dal 1860 fino ad oggi, la funzione del professore straordinario è stata sempre la stessa, ed è stata regolamentata poi la loro promozione ad ordinario; cosicchè la legge Casati non è stata più applicata se non negli ultimi tempi del ministro Baccelli, che volle a sè rievocare la nomina libera di questi professori straordinari.

Quindi differenza essenziale non c'è; e se non c'è, e se il fatto dell'apertura del concorso per professori straordinari ad ordinari è un fatto causale, dipendente dalle condizioni numeriche degli ordinari, perchè sancire delle diversità del concorso?

Dunque le mie osservazioni restano. Alla seconda parte, il relatore mi ha risposto che avevano provveduto con un altro articolo: ma quando io sono entrato nell'aula del Senato mi furon presentati gli emendamenti ma non c'era affatto quest'articolo, invece, quando ho finito di parlare, in questo preciso momento, mi si presenta un nuovo foglio di emendamenti ancora bagnato; quando parlai era quindi perfettamente logico perchè questi emendamenti ancora non erano stati presentati al Senato ed io non poteva essere profeta e sapere che questi emendamenti la Commissione aveva in anima di presentarli.

Avrei dovuto essere profeta, e confesso che profeta non lo sono. Osserverò inoltre che nelle modificazioni giunte all'ultima ora si tratta di ben quattro articoli, e credo che nessuno possa essere in grado di discutere in questo momento una legge senza che si abbiano cinque minuti di tempo per leggere le proposte.

Signori, io dichiaro francamente che con questi emendamenti dell'Ufficio centrale arrivati durante la discussione, io non mi sento più la forza di esaminare nella discussione e valutarne l'importanza.

Non si può ammettere che il Senato discuta una legge emendata dall'Ufficio centrale durante la discussione.

Io faccio appello alla serenità dell'Ufficio centrale per questa parte; ma se la discussione deve continuare insisto sempre nel presentare come emendamento all'art. 1 il primo comma dell'articolo quale era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Sono in dovere di far conoscere al senatore Paternò e al Senato che l'Ufficio centrale propone ora che, dopo la prima parte dell'art. 1, si soggiunga: « Il concorso avrà valore soltanto per la materia e la sede per cui fu bandito ».

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

CREMONA, *relatore*. Veramente non ho nulla da aggiungere a quello che ho già detto.

Noi accettiamo il suggerimento del senatore Paternò e del signor ministro, di ristabilire quell'inciso che avevamo ommesso, reputandolo superfluo. Il quale inciso verrebbe a costituire la seconda parte dell'articolo, così: « il concorso avrà valore soltanto per la materia e la sede per cui fu bandito ».

Del resto non abbiamo nulla a mutare. Manteniamo il nostro articolo così come l'abbiamo proposto, con questa sola aggiunta che ora ho riletta.

PRESIDENTE. Prima di tutto, domando se la proposta del senatore Paternò di ritornare alla formula approvata dall'altra Camera, proposta che deve considerarsi come emendamento all'articolo, sia appoggiata.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

Il signor ministro accetta la proposta dell'Ufficio centrale?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti sulla proposta del senatore Paternò; leggo l'art. 1 come venne votato dalla Camera dei deputati:

« La nomina dei professori straordinari nelle Università e negli altri Istituti superiori di istruzione dello Stato dovrà farsi costantemente per concorso; il quale verrà giudicato secondo le norme che si applicano per la nomina dei professori ordinari, e avrà valore soltanto per la materia e la sede per cui fu bandito ».

Pongo ai voti la proposta del senatore Paternò. Chi crede di approvarla, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'art. 1 nel nuovo testo presentato dall'Ufficio centrale, coll'aggiunta di cui ho dato lettura.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 2.

La Commissione non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al più tre candidati, in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore, che li rassegnerà al ministro colle proprie osservazioni, ove occorran.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. La lieve variazione all'articolo 2 è stata introdotta a proposta del senatore Colombo e coll'accordo del signor ministro e consiste in questo:

« La Commissione non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al più tre candidati, in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

« Gli atti » ecc. (*il resto identico*).

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Io propongo la soppressione di questo articolo il quale non solo mi sembra inutile, ma mi sembra anche dannoso.

Ho già detto che il concorso per la nomina di professore straordinario si fa in mancanza del posto d'ordinario nel maggior numero dei casi o quando si giudica la materia d'importanza secondaria, in qualche altro caso perchè a parere della Facoltà manca nel pubblico la persona che sia salita in tale grado da poter subito occupare il posto di ordinario; ma sempre professori straordinari saranno nominati come sono stati nominati per 40 anni, tranne piccole eccezioni, per concorso.

Questi professori straordinari sono professori come gli altri, e solo godono di un minimo stipendio.

Quindi la diversità nel modo di nominare questi professori io non la comprendo e credo che il volere oggi aggiungere nella legge norme diverse venga ad infirmare nella sua essenza la legge Casati. Questa all'art. 64 dice: « Il giudizio della Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilità in favore dei candidati ».

Qui invece si esclude la dichiarazione di eleggibilità; non si distrugge la legge Casati, ma la si rende inutile, e si comincia a minarla dalle fondamenta.

E poi, perchè questo vincolo di proporre solo tre nomi? In un concorso universitario si possono presentare molti studiosi, ed è onesto il loro desiderio di essere giudicati. Perchè gli si vuol negare? Capisco: è avvenuto qualche inconveniente, e perchè è avvenuto qualche inconveniente, si fa una legge nuova. Ma credete che possa esservi al mondo una disposizione, per quanto sapiente, la quale possa non dar luogo ad alcun inconveniente? Se ad ogni inconveniente mutiamo i principî fondamentali delle leggi, non so dove arriveremo.

Che vi siano stati inconvenienti non significa che si debbano mutare i principî fondamentali della legge Casati. Invece io credo che essa debba rimanere quale è, perchè, se in mille casi ha dato buoni risultati ed in uno cattivi, si tratta di una aliquota di errore necessaria in ogni umana cosa.

E poi si avranno inconvenienti minori con questa modificazione? No, saranno molto maggiori pei cultori delle scienze i quali non si esporranno al concorso, che con maggior timore. In verità nel nostro paese la carriera degli studi è tanto incoraggiata, che era richiesto il venir con nuovi vincoli ad allontanarne le menti più elevate!

Si dice poi in questo articolo « mai dovranno presentare a parità ». Questo anche è grave; è una imposizione alla coscienza dei commissari.

Ma, se questi commissari crederanno veramente che due abbiano lo stesso valore, volete violentare la loro coscienza, ed obbligarli a dire, affidandoci al caso: Tizio è primo, Filano secondo?

Per questo la legge sapientemente lascia al ministro la scelta fra gli eleggibili.

Ecco perchè la legge Casati in tutto questo ordinamento è sapiente, e bisogna guardarsi dal modificarla senza maturo esame.

Perciò credo che questo articolo il quale non aggiunge che delle modalità contrarie allo spirito della legge fondamentale della pubblica istruzione non abbia ragione di essere, e ne propongo la soppressione.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Debbo spiegare la ragione dell'emendamento che mi sono permesso di proporre all'onor. relatore, che è stato accolto, come

veggo dal foglietto di emendamenti stato distribuito.

Io non entro nella questione sollevata dal senatore Paternò relativamente alla convenienza di adottare o no, per questo caso dei professori straordinari, un sistema diverso da quello già stabilito pei professori ordinari dalla legge Casati.

Ma, dato l'art. 2 come era stato proposto dall'Ufficio centrale, mi parve che bisognava evitare un inconveniente che avrebbe potuto essere molto grave.

L'art. 2 diceva: « La Commissione non dovrà proporre più di tre candidati da presentarsi in ordine di merito e non mai alla pari, con relazione motivata per tutti i concorrenti ».

Ora io ho domandato: se la Commissione propone una terna, ed il quarto è un concorrente di molto valore, benchè inferiore al terzo della terna proposta, dovrà egli passare poi per un candidato ineleggibile? Siccome finora si è seguito il sistema che le Commissioni propongono gli eleggibili, e poi fanno la loro graduazione, così mi pare che, non dicendo nulla, quando la Commissione proponesse uno, due o tre al massimo ritenuti i migliori fra i concorrenti, se ne dovesse inferire che tutti gli altri sarebbero considerati come ineleggibili; e allora se fra questi ci fosse stato qualche candidato che non meritasse la qualifica di ineleggibile, ciò poteva avere gravissime conseguenze sulla sua carriera.

Ecco perchè io ho pregato l'onor. relatore di considerare se non convenisse di premettere in capo all'articolo queste parole: « La Commissione non farà dichiarazioni di eleggibilità, ma proporrà tre candidati », ecc. Questi sono ritenuti i migliori, e per conseguenza fra loro il ministro, se crede, sceglierà le persone da nominare come straordinari, ma gli altri non passeranno come ineleggibili, anche nel caso che avessero tutte le qualità per essere eleggibili.

Così ho creduto necessario di spiegare il senso di questo emendamento, dal momento che l'onor. relatore mi ha fatto l'onore di citare il mio nome in proposito.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Realmente riconosco che il miglioramento introdotto dal senatore Colombo è im-

portantissimo e migliora notevolmente l'articolo ma non toglie il vizio d'origine dell'articolo stesso.

La legge dell'istruzione superiore è unica, e sarebbe una grande stranezza che per la nomina dei professori ordinari e straordinari si seguissero sistemi così radicalmente diversi. Modificatela tutta ma non mettete delle contraddizioni nella legge.

Il codice dell'istruzione superiore è uno ed avrebbe disposizioni stridenti fra loro.

CREMONA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Il senatore Paternò ieri ebbe a dichiarare che egli lodava il progetto di legge: oggi noi stiamo sperimentando l'effetto di questi suoi benevoli sentimenti.

Rispondendo a ciò che egli ha detto oggi, devo osservare che il concetto che egli ha dei professori straordinari è completamente diverso del nostro. Saremo noi nell'errore? vi sarà egli? Questo giudicherà il Senato.

Egli si riporta sempre alla legge Casati, e trova che noi in sostanza veniamo ad alterarla. E dice anche: cambiate la legge e allora avrete ragione.

Prima di tutto non alteriamo la legge Casati, ma provvediamo ad una materia che in essa non è regolata. In essa ci sono bensì i professori straordinari, ma sono tutt'altra cosa da quello che poi in trenta e più anni, si sono venuti formando e da quello che debbono essere secondo la legge che si propone.

I professori straordinari secondo la legge Casati erano dei professori nominati per un solo anno, dal signor ministro; in seguito si è venuta formando una giurisprudenza affatto diversa. È venuto un decreto che ha approvato il regolamento Bonghi, secondo il quale i professori straordinari hanno cessato di essere quello che erano prima colla legge Casati, cioè professori nominati per trattare rami speciali, distaccati, di una data disciplina, e son divenuti invece i professori di una materia completa, qualunque, destinati ad essere poi promossi ordinari.

Ora per questi nuovi professori straordinari come si sono venuti costituendo, la legge Casati provvede forse? Non c'è una parola nella legge Casati nè in altra legge, nè per il concorso a professore straordinario, nè per la pro-

mozione da straordinario a ordinario. I professori straordinari della legge Casati sono scomparsi; di essa non restano che i professori ordinari.

Con questo progetto di legge, che è nato per una savia iniziativa della Camera dei deputati, alla quale il signor ministro ha aderito, si viene a colmare una lacuna della legge Casati.

Come si può dire che si offende, che si altera la legge Casati, o che si va contro le sue disposizioni?

Onor. Paternò, noi abbiamo una maniera di ragionare completamente diversa. Egli poi ha fatto a proposito dei professori straordinari una osservazione che mi sembra in contraddizione con altre cose dette da lui stesso. Egli ci domanda: perchè volete per i professori straordinari stabilire delle regole diverse da quelle che la legge Casati stabilisce per i professori ordinari, mentre i professori straordinari non sono che professori ordinari virtuali, che non sono ordinari effettivi soltanto perchè non trovano posto nel ruolo.

Se non ho capito male, ha detto qualche cosa di simile.

I professori straordinari sarebbero sostanzialmente, secondo lui, degli ordinari che non ricevono lo stipendio pieno finchè non siavi il posto per metterli in ruolo, poichè la legge limita il numero dei professori ordinari; ma del resto, una volta uscito dal concorso, il professore straordinario non differisce sostanzialmente in dignità dagli ordinari.

Ma è vero cotesto? Io lo nego assolutamente; ciò è così poco vero che i professori straordinari non possono, con le disposizioni vigenti, salire al grado di ordinario senza sottostare ad un nuovo giudizio.

Niente autorizza ad affermare che essi siano dei professori ordinari « in potenza », come vorrebbe il senatore Paternò.

Bisogna riconoscere che i professori straordinari attuali sono qualche cosa a cui la legge non provvede affatto; essi esistono soltanto per virtù di regolamenti e di decreti reali, ma di nessuna legge.

E voi avete pur veduto da parte di successivi ministri quale giudizio diverso si è andato facendo intorno a cotesti regolamenti ed a cotesti decreti. Si è fatto un giudizio così diverso



e opposto che, mentre per molti e molti anni si erano banditi concorsi per nominare dei professori straordinari, è poi venuto un ministro il quale, a torto o a ragione, non è ora il caso di discutere, ha ritenuto che la legge fosse stata violata col concorso dei professori straordinari, ha abrogato quei decreti e quei regolamenti ed ha usato largamente del diritto di nominare, egli stesso, direttamente i professori straordinari a tenore dell'art. 89 della legge Casati.

Lo ripeto ancora, i professori straordinari, quali sono presentemente, non sono contemplati dalla legge Casati.

Una nuova legge deve dunque provvedere ad essi. Ora, provvedendo ad essi con una nuova legge, siamo noi obbligati a copiare pedantesca-mente ciò che dispone la legge Casati per un'altra categoria di professori?

Non è più ragionevole che nella nuova legge si adottino per gli straordinari migliori disposizioni di quelle che la legge Casati stabilisce per gli ordinari?

È lecito a chiunque di criticare le nuove norme, ma condannarle per il semplice fatto che non sono conformi, identiche a quelle preesistenti nella legge Casati per i professori ordinari, a me sembra affatto illogico. Perciò noi manteniamo l'art. 2, come l'abbiamo proposto, colla modificazione di forma suggerita dal senatore Colombo.

ASCOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASCOLI. Sono dispostissimo a votare nel suo complesso l'articolo come ora è proposto; ma incontro una difficoltà - e in questo mi pare di essere perfettamente d'accordo col senatore Paternò - per me assai grave. Sta nelle parole: « e non mai alla pari ». Dunque: la Commissione non farà dichiarazioni di eleggibilità; proporrà tre candidati al più, in ordine di merito, e « non mai alla pari ». Confesso che piuttosto che un'obiezione, la mia potrebbe per ora chiamarsi una domanda di chiarimento, poichè non so ancora vedere alcuna ragione di questa prescrizione che a me pare curiosa. Non vedo nessuna utilità pratica che possa derivare da questa inibizione, la quale del resto nell'ordine razionale mi par singolare, e adopero forse un termine piuttosto mite. Poichè la legge verrebbe in fondo a dire ai commissari,

cioè ai giudici: v'inibisco d'avere una data opinione. Tutti siamo vecchi commissari e tutti sappiamo che molte volte veniamo a proporre due candidati *ex aequo*, perchè siamo persuasi che s'equivalgano tra di loro. Ora la legge viene a dire: escludo che possa così volere la coscienza vostra. Perciò domanderei, se fosse il caso di fare una proposta formale, l'eliminazione di codeste cinque parole: « e non mai alla pari ».

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non ho voluto prendere parte a questa discussione per ragioni mie particolari, e perchè essendo occupato in altri doveri, non potrei seguire con attenzione tutte le ragioni che vanno svolgendo gl'illustri colleghi; ma mi perdoni l'egregio collega Ascoli se io mi dichiaro favorevole alla proposta dell'Ufficio centrale che dispone che le Commissioni mettino un solo candidato sopra gli altri. Quando le Commissioni d'esame pongono due persone a merito eguale, in verità un concorso non è deciso. Vi sono stati casi che potrei citare, ma me ne dispenso, nei quali il Consiglio superiore sempre dichiarò di non doversi far rapporti con cui si proponessero due candidati a parità di voti. Si dirà: perchè il divieto? Per evitare certi inconvenienti, certe transazioni.

Noi avemmo concorsi in cui si dichiararono idonei numerosi candidati, seguiti dall'arbitrio ministeriale, per il quale per un solo concorso si nominarono sei professori ordinari, chiudendo per tale atto l'adito ai nuovi ingegni di presentarsi alla lotta per l'alloro di Minerva.

Direi al mio egregio collega che anche nella stima del regno animale, se si prende un paio di cavalli fra i più perfetti, posti in mano ad un buon guidatore, esso vi dirà quale è l'indole migliore di uno dei due.

Senza dilungarmi dichiaro che io preferisco questa proposta che è razionale, e mossa dallo spirito d'innovare e mantenere un giusto principio di ripartizione.

Anche le leggi si fanno a metà più uno dei votanti; quindi conviene che anche nella elezione dei professori vi sia la maggioranza che si affermi sopra un nome.

Vi è pure un altro rimedio e sarebbe il migliore. Quando davvero non vi sono gli uomini che meritano la promozione, si dovrebbe avere

il coraggio civile e l'alta virtù per il bene della scienza e dello insegnamento di poter dire: non vi sono ancora uomini maturi. Capisco che negli altri uffici si metta un novellino poco idoneo nella carriera; l'ammissione non adduce un gran male. Ci sono sempre i preferiti dai capisezione, e quelli che mostrano una certa energia e buona volontà che fanno il lavoro per gli altri; ma mi ricorda una frase del Guizot e un detto di Pellegrino Rossi: che val meglio non provvedere a un professore che di nominare un professore mediocre, il quale poi rimane per tutta la vita ad insegnare con maggiore o minor bene della società.

ASCOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASCOLI. Mi pare che l'onorevole preopinante abbia mescolato un po' tra di loro due questioni diverse. Egli parlava di casi in cui perfino sei concorrenti fossero tutti dichiarati idonei.

Nell'articolo che si discute (e che io, tranne le parole già rilevate, approvarei senza nessuno scrupolo) abbiamo intanto la disposizione che non si possano proporre più di tre candidati. Di solito avverrà, che il numero dei punti per ciascuno dei tre candidati sarà diverso; ma potrà pur accadere che due dei tre alla maggioranza dei Commissari paiano da mettersi allo stesso grado, da proporsi *ex aequo*, come sogliamo dire. Questo caso sarà relativamente raro, ma è possibile e ben legittimo. Ora, che il legislatore venga a inibire una tal proposizione dei Commissari, non vedo che sia cosa razionale. È come se il legislatore vincolasse la coscienza dei commissari, impedendole, in un caso più o men raro, di manifestare la propria convinzione.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io sono della stessa opinione del senatore Ascoli che mi ha preceduto, perchè non si può assolutamente vincolare la coscienza degli esaminatori, costringendoli a trovare sempre la differenza di merito, anche quando dallo studio comparativo dei vari documenti scientifici e didattici risulti la parità fra due e magari fra tutti e tre che sono stati degni di formare la terna.

Io capisco che questo caso potrà avvenire molto raramente, ma non perciò si debba stabilire per legge che: tre posti in terna non

possono presentarsi *mai alla pari*. Credo che il ministro possa decidersi sempre a nominarne uno; dapoichè, intendiamoci bene, in ogni caso, il ministro, che è il responsabile, resterà libero di nominare l'uno o l'altro dei tre compresi nella terna fatta dalla Commissione e non sarà obbligato a nominare quello ch'è stato posto il primo in essa. Altrimenti non sarebbe il ministro che farebbe la nomina, ma la Commissione.

Certamente il ministro si atterrà al risultato del concorso e quindi ordinariamente verrà nominato quello che la Commissione avrà posto il primo; ma vi può essere il caso che sia più giusto di scegliere il secondo e magari il terzo della terna.

Del resto la presentazione di una terna non avrebbe scopo: tanto varrebbe ad indicarne uno solo; poichè, con questa legge, il concorso ha solamente valore pel posto messo a concorso e non per altro. Così si viene a togliere gli abusi cui ha dato luogo il sistema vigente con la designazione degli eleggibili. Quest'articolo segna quindi un vero progresso.

Un simile sistema per il conferimento della cattedra è in vigore in tutte le Università del nord d'Europa, ove invece delle Commissioni sono le Facoltà, che, ogni volta occorre provvedere ad una cattedra con un ordinario, propongono una terna al ministro con la classificazione o graduazione dei tre proposti al posto.

Il ministro può prendere anche il terzo, e qualora nessuno dei tre messi in terna lo soddisfi, richiama la Facoltà a presentargli una nuova terna.

Ma le Facoltà fanno uno studio profondo dei candidati che presentano nella loro terna. E non solo dei loro rispettivi studi scientifici e titoli didattici, ma chiedono il parere sui medesimi agli stranieri che si occupano della materia contemplata nella cattedra cui è bandito il concorso.

Alcuni anni or sono, io sono stato richiesto a dare il parere sui tre candidati che aspiravano al posto di professore ordinario della cattedra di zoologia dell'Università di Amsterdam.

Trovo quindi importante la modificazione, che con questo articolo si fa alla legge Casati: togliendo così la questione di eleggibilità e non eleggibilità, e limitando gli effetti del concorso meramente al caso speciale, spariranno gli inconvenienti e gli abusi lamentati dall'onor. se-

natore Pierantoni, che sono veri. L'esperienza ci ammaestra che le Commissioni, dopo che hanno lottato per la scelta del primo eleggibile, passano facilmente sopra gli altri e specialmente su quelli graduati gli ultimi, ai quali qualche volta si dà l'eleggibilità per un senso di compiacimento e commiserazione. Intanto con tal sistema, si è veduto poi occupare da questi le cattedre delle altre Università, con danno della scienza e di coloro che ne hanno il diritto.

Ora, questo inconveniente sarebbe riparato con l'approvazione di quest' articolo, che desidero modificato nel senso espresso dal senatore Ascoli.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Anzitutto, ringrazio il senatore Pierantoni dell'aiuto che ci ha dato colla sua adesione.

Al senatore Ascoli poi, il quale ci ha detto che non intende perchè ci sia messo in questo articolo l'inciso « e non mai alla pari », ricorderò cosa, che egli, il quale ha per tanti anni appartenuto al Consiglio superiore, dovrebbe pur conoscere. Le Commissioni non di rado si lasciano trascinare ad una indulgenza morbosa. Spesso i candidati sono gli aiuti, assistenti o ex-scolari degli stessi commissari, e quindi, cosa umana del resto, avviene, per esempio, che tra due commissari si viene ad una mutua transazione. L'uno dice all'altro: concedete l'eleggibilità al mio cliente, ed io la concederò al vostro. Così talvolta si sono veduti concorsi, in cui il numero degli eleggibili è salito a cifre favolose. È accaduto perfino che su 24 concorrenti si sono avuti 22 eleggibili. Si capisce *a priori* che questa non è una cosa regolare.

Ma v'ha di più; quei commissari non si contentano che i loro beniamini siano riconosciuti eleggibili, non vogliono che l'uno prevalga all'altro, e quindi si accordano di metterli alla pari. Così si è inventata la formula: *ex aequo*. C'è stato un concorso abbastanza recente in cui 12 candidati furono classificati *ex aequo*.

Sono cose, non esito a dirlo, che rasentano lo scandalo; e quindi urge di provvedere. E giacchè si è presentata l'occasione di una nuova legge che provvede a nuovi bisogni, che deve attuarsi ancora con le forme del concorso, ma con particolari modalità che possiamo stabilire diverse da quelle della legge Casati, era na-

turale che cercassimo di prevenire quegli inconvenienti; e crediamo di aver raggiunto il fine, almeno per quanto è possibile (ed abbiamo avuto la fortuna di avere consenziente il ministro) stabilendo che la Commissione non faccia dichiarazioni di eleggibilità, così che non siavi una esclusione odiosa per quelli che non sono proposti.

La Commissione è chiamata e presentarne tre soltanto; e non mai alla pari: uno 1°, uno 2°, uno 3°. L'identità è un assurdo, perchè non esiste mai in natura; la pretesa parità bisogna dirimerla; e se i commissari saranno sinceri e animati da buona volontà, la sapranno dirimere. Per questo manteniamo tal quale il nostro articolo.

ASCOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCOLI. Io replicherò con poche parole. Ricordo benissimo i casi i quali accennava l'onorevole relatore; ma, come già s'è avvertito, il pericolo è tolto dall'articolo che anche io approverei, poichè la Commissione non può mettere innanzi se non tre nomi, e cessa così senz'altro la possibilità di un'abbondanza eccessiva di candidati eleggibili. Ma se fra i tre che alla Commissione paiono i migliori, due le paiono di egual valore, perchè dev'esserle interdetto di confessare questa opinione nella sua proposta?

Quanto poi a quel che diceva l'onorevole relatore che la parità sia un *assurdo*, mi pare di assoluta evidenza che, filosoficamente parlando, ciò non si possa punto consentire.

Le prerogative e le attitudini dei diversi candidati posson riuscire naturalmente di varia maniera e anche radicalmente tra di loro diverse, massime trattandosi di provvedere ad alcune specie d'insegnamenti.

I commissari fanno come il bilancio dei meriti diversi, e possono benissimo arrivare alla conclusione che due candidati, e anche più, offrano, tutto sommato, un uguale affidamento d'idoneità.

Come dunque mai dire, che sia un assurdo, *a priori*, ogni dichiarazione d'equivalenza?

Del resto, vi sono altri senatori del mio parere, e io mantengo la proposta che le parole, più volte ripetute, siano eliminate dall'articolo.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Aggiungo poche parole alla discussione larga ed esauriente fatta di questo articolo per manifestare che io, accettandolo, sono stato coerente ad una dichiarazione fatta nel Senato, quando si discusse il bilancio della pubblica istruzione. Allora, da varie parti, mi fu raccomandato di porre riparo ad alcuni inconvenienti; ed io affermai che, o per legge, o per regolamento, avrei seguito quella logica di tendenze restrittive, che governa tutte queste disposizioni.

Difatti nel regolamento universitario che ora è innanzi al Consiglio superiore, parecchi articoli corrispondono appunto al testo attuale della legge, che si sta discutendo.

Io comprendo che l'onorevole Paternò possa dal suo punto di vista aver ragione di opporsi a questo articolo, poichè ieri egli ha dichiarato che occorre soltanto abolire l'art. 89. Basta, egli dice, stabilire il principio che i professori straordinari debbano nominarsi per concorso; non giova fare altre innovazioni, che mutino profondamente lo stato delle cose. Ma questa logica non fu seguita dalla Camera prima e poi dal Senato, ed è inutile, a me pare, di persistere in questo ordine di idee.

Vediamo piuttosto di concordare la formula più utile, nell'intento comune.

Come ha detto il senatore Ascoli, la parità di merito non è certamente un assurdo logico; ma a mio modo di vedere, è difficile fissarla con giudizio sicuro ed è pericolosa per gli effetti.

Ogniquale volta il ministro si trova dinanzi ad un giudizio di parità fra diversi candidati, è quasi costretto da ragioni molteplici a fare altre nomine.

In senso contrario vuol dire che, limitando il numero degli eleggibili, nasce l'inconveniente di moltiplicare i concorsi. L'inconveniente in questo caso sarebbe di natura finanziaria perchè avrebbe per effetto di aumentare la spesa; ma l'interesse della scuola è molto più alto e l'attenersi in questi casi alla misura restrittiva mi pare opportuno.

Io non credo che il sistema accennato dal senatore Todaro corrisponda al testo attuale della legge. Non si tratterebbe di adottare il sistema germanico della terna, col quale ri-

mane libertà di scelta; mentre col sistema proposto i tre eleggibili dovranno essere classificati per ragione di merito.

Piuttosto è da notare che nel testo nuovo dell'Ufficio centrale è detto: non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al più tre candidati; il che importa che può proporre anche meno.

Forse nel regolamento sarà il caso di stabilire che per certe cattedre possa essere utile fermarsi a uno o a due candidati anzichè a tre. Difatti ricordo che nella discussione del bilancio della pubblica istruzione mi fu raccomandato in questa assemblea che i concorsi non siano validi se non per il primo eleggibile.

E appunto per evitare tutti gl'inconvenienti di cui fu fatta parola, credo giusta la disposizione che si discute.

Quanto poi al metodo del concorso, noto che questa legge stabilisce bensì una diversità di metodo tra la nomina dei professori straordinari e quelli ordinari, ma c'è qualche ragione per cui non mi sembrerebbe conveniente di abbandonare questa innovazione.

Io osservo che la legge Casati, pur non avendo stabilito nulla intorno ai concorsi dei professori straordinari, ha dato luogo ad alcune esagerazioni da parte del potere esecutivo, il quale nel regolamento universitario ha parificato il metodo del concorso tanto per gli uni quanto per gli altri.

Credo che la nuova disposizione possa avere per risultato un rigore opportuno verso coloro che rappresentano i primi iniziati nella carriera universitaria.

Quando i professori straordinari avranno da questa legge una posizione più elevata, è probabile che si facciano un maggior numero di concorsi per tali posti.

I concorsi si faranno per stabilire una specie di tirocinio all'insegnamento universitario; il che non può che contribuire all'incremento dello studio e al decoro della scienza.

PATERNÒ. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Io ritiro la mia proposta di sopprimere l'articolo e accetto l'emendamento del senatore Ascoli.

PRESIDENTE. Sicchè tutti gli emendamenti si riducono a questo: che vengano soppresse le

parole « e non mai alla pari ». Ora a tenore dell'art. 77 del nostro regolamento, la soppressione di un articolo o di una parte di esso non si mette a partito, ma si l'articolo stesso o la parte di cui si propone la soppressione.

Quindi pongo ai voti le parole « e non mai alla pari ».

Chi le approva è pregato d'alzarsi.

(Sono approvate).

Ora metto a partito l'intero articolo; chi intende di approvarlo nell'ultimo testo presentato dall'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sulla nomina dei professori straordinari, e procediamo all'esame dell'art. 3, che rileggo:

#### Art. 3.

Il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate e di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere.

Pei candidati che non abbiano insegnato lo devolvemente almeno per un triennio, a qualsiasi titolo, è inoltre d'obbligo un esperimento pubblico, inteso a dimostrare la loro attitudine didattica.

Alla presentazione delle domande è assegnato un termine di quaranta giorni dalla prima pubblicazione del concorso.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Questo disegno di legge, come del resto la legge Casati e il regolamento universitario in vigore, ha di mira specialmente il caso delle Università e per queste è perfettamente giustificata la dizione del comma 1° dell'art. 3, quando stabilisce che il concorso consisterà nella esibizione di opere stampate e di altri documenti, ecc.

Ma quello che sta bene per un'Università non si può identicamente applicare alle scuole d'ingegneria, per queste ragioni:

Nelle scuole d'ingegneria, più ancora che nelle Facoltà di medicina, ci sono due ordini d'insegnamenti. Ci sono gli insegnamenti delle scienze fondamentali, quali, per esempio, la teoria delle macchine, la scienza delle costruzioni. Queste scienze vanno considerate allo stesso grado di quelle che si insegnano nelle Facoltà, benchè sieno scienze di applicazione.

Ma ci sono anche insegnamenti di altro ordine e sono quelli di materie — non dirò neppure scienze — di materie applicate.

Ne citerò qualche esempio. La tecnologia costituisce un insegnamento il quale non si può veramente classificare sotto il titolo stesso sotto il quale si classificano le scienze fondamentali; la tecnologia è uno studio sopra i procedimenti che si usano nelle industrie, spesso più descrittivo che analitico, più pratico che teorico. La stessa meccanica industriale, la costruzione delle macchine, sono materie della stessa natura. A queste dev'essere aggiunte tutti quegli insegnamenti che ci sono pure nelle Facoltà matematiche e che si riferiscono alle arti grafiche: l'architettura, il disegno.

Ora, per queste materie come volete che il candidato possa sempre presentare a un concorso delle opere stampate?

Non è facile che queste materie si prestino alla produzione di memorie o di opere stampate. Può darsi che esistano per talune di esse, come, per esempio, è avvenuto per opera dei grandi maestri di tecnologia, delle opere classiche e reputate, ma non si potrebbe per questo pretendere dai numerosi insegnanti di tecnologia che abbiano a fare delle memorie scientifiche come si fanno per le scienze matematiche e positive, salvo al più dei lavori di compilazione.

Non parlo poi delle materie come l'architettura e il disegno. L'attività e la perizia dei loro cultori si manifesta coi lavori fatti, ma non può consistere in dissertazioni o in memorie, o in trattazioni di temi d'indole speculativa o scientifica.

Non mi pare, dunque, che si possa assoggettare allo stesso obbligo, giudicare alla stessa stregua i concorrenti per le materie scientifiche fondamentali e i concorrenti per queste materie

di applicazione. E per questo, troppo scarseggiano ormai i candidati per simili materie. Chi ha avuto, come ho avuto io, l'occasione frequente di far parte di Commissioni per nomine di professori di meccanica industriale, di tecnologia, di costruzioni di macchine, di disegno di macchine, può dire quanto difficilmente si trovino i concorrenti, e quanto scarsi diventino per questi insegnamenti. La scarsezza in parte è dovuta all'attrattiva grande che le carriere private offrono ai cultori di tali materie, ma anche si deve in parte alla difficoltà, alla impossibilità, anzi, di presentare quelle memorie, quelle opere stampate, che sono ritenute come indispensabili per essere dichiarati eleggibili nei concorsi.

Io potrei citare il caso di due professori, veramente distinti in materia di tecnologia e di costruzioni di macchine, i quali si sono trovati in concorso con altri concorrenti di valore intrinseco minore per la materia messa in concorso; ma questi ultimi avevano delle produzioni stampate, mentre essi non avevano che i titoli dei lavori eseguiti nella pratica, e perciò molto difficilmente si è riusciti a farli prevalere in confronto degli altri.

Nelle scuole d'ingegneria, gli insegnanti di materie d'applicazione sono generalmente ingegneri, sono persone che si trovano già nella pratica, e che possono vantare molti importanti lavori; e quanto più conoscono in pratica la materia che insegnano, tanto più proficuo è il loro insegnamento, perchè possono sempre dimostrare col risultato della loro stessa esperienza i principî e i fatti che vanno esponendo.

Io dunque proporrei all'onor. Ufficio centrale un emendamento, che spero anche l'onor. ministro vorrà accettare, il quale consiste solo nell'aggiungere nel primo comma dell'art. 3 queste parole:

«Il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate, di prove e di lavori fatti e di altri documenti, ecc.».

Oggi stesso ho preso parte ad una Commissione, nella quale le prove dei lavori fatti hanno avuto una legittima e decisiva influenza per determinare il voto della Commissione. Ma queste prove non consistevano in opere stampate, sibbene in un album di fotografie di grandiosi lavori progettati dal candidato ed eseguiti sotto la sua direzione.

Spero adunque che l'onor. ministro e l'onorevole Ufficio centrale vorranno far buon viso a questa mia semplicissima proposta.

BOCCARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCARDO. Io appoggio in massima l'emendamento proposto dal senatore Colombo, ma ho qualche dubbio se la formula, nella quale egli ha risoluto di racchiuderlo, traduca intiero il suo pensiero.

Se io ho bene penetrato l'idea che ha guidato il senatore Colombo, egli si è figurato certe ipotesi che escludono in modo assoluto che la prova di merito sia esclusivamente data dall'opera stampata.

Marconi inventa il telegrafo senza fili, ma, che io sappia, il grande inventore non ha mai stampato un volume, nè una memoria. Il primo creatore dei ponti tubolari col solo fatto della costruzione meravigliosa sullo Stretto di Menay ha creato qualche cosa nell'arte della costruzione, che supera a grandissimo intervallo il merito di un semplice *Album* di disegni o di una voluminosa collezione accademica.

Perciò, mentre io entro interamente nel concetto del senatore Colombo, dubito che la formula, nella quale egli ha ristretto il suo emendamento, non comprenda tutti quei casi che egli contemplava.

Veda il senatore Colombo se, invece di aggiungere semplicemente « o prova di lavori fatti », non creda opportuno di enumerare qualche altro titolo che possa esibirsi, per valermi della parola adoperata in questo articolo, nel concorso, come, per esempio, « invenzioni, scoperte, ecc. ».

A me sembra che la questione sia tutta di formule, ma che il concetto del senatore Colombo non possa assolutamente mettersi in disparte.

Dubito un poco però che la formula da lui proposta non lo esprima che imperfettamente.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Io vorrei aggiungere qualche considerazione a quelle così bene dette e sviluppate dal senatore Boccardo. Io sono, nel concetto, perfettamente d'accordo col senatore Colombo; ma mi pare che quel concetto sia abbastanza estrinsecato nell'art. 3. Esso dice:

«Il concorso consisterà nell'esibizione di opere

stampate e di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere ».

Ora quelle « prove di lavori fatti, ecc. » che l'onor. Colombo vorrebbe introdurre nell'articolo non possono ritenersi incluse in quei « documenti atti a provare la perizia » del concorrente?

Vengo ora a ciò che ha detto il senatore Boccardo, che cioè, volendo aggiungere quelle parole proposte dal senatore Colombo, si dice troppo poco; o bisogna dir tutto, o altrimenti è meglio lasciare le cose come stanno, lasciare cioè che i documenti comprendano ogni cosa.

Il senatore Colombo aveva in vista specialmente i lavori di ingegneria; ma non solo in questo ramo abbiamo materie applicate. Ne abbiamo, per es., anche nella medicina. Supponete il caso di un chirurgo, che non abbia scritto niente, ma che notoriamente abbia fatto delle operazioni ardite e fortunate, abbia inventato dei nuovi processi d'operare. Ebbene bisognerà esaminare anche questa specie di lavori eseguiti da lui. E forse anche in altra Facoltà potrei attingere esempi. Forse anche alla Facoltà legale ci può essere un avvocato famoso che abbia vinto cause difficili e anche disperate (*si ride*)...

Ma questo epiteto forse non è proprio e sia per non detto. Resta in ogni modo l'esempio attinto alla Facoltà di medicina, cioè del medico che potrebbe anche senza opere stampate, aver titoli per diventare professore di clinica chirurgica o medica secondo i casi.

Per ciò l'Ufficio centrale, sebbene non faccia una grossa questione della proposta fatta dal senatore Colombo, vorrebbe pregarlo di non insistere nell'aggiunta proposta e contentarsi della designazione generica « dei documenti ».

Questi « documenti », possono comprendere ogni prova, sia di lavoro, sia di operazioni od altro.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Signori senatori! Facciamo attenzione: in questo art. 3 l'Ufficio centrale ha modificato il sistema che aveva già il favore di due fattori della legge, la Corona, e la Camera dei deputati nella sua maggioranza. Mentre nell'articolo deliberato dalla Camera dei deputati si diceva: il concorso consisterà in una

prova di esame pubblico, invece l'art. 3 del progetto dell'Ufficio centrale è diviso in due parti: con la prima si esclude l'esame pubblico e basta solamente dar prova di valore con la esibizione di opere stampate e con altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuole provvedere; con la seconda parte dell'articolo emendato l'onere della prova pubblica è imposto a quelli dei candidati che non abbiano insegnato lodevolmente almeno per un triennio. Chi dirà che alcuno non insegnò con lode?

Conosco la differenza che corre fra i medici, gli avvocati e gli ingegneri; ma non penso alla parte pratica della professione, penso all'alto magistero d'insegnare e di preparare questi valorosi. Comprendo che vi possa essere un grande clinico, fortunato per una operazione, a cui concorrano dalle varie parti del mondo gli sventurati per chiedere salvezza della vita, la guarigione; comprendo che vi possa essere un grande inventore, ma dubiterei che una sola invenzione e una pratica abilità possano dare un gran merito scientifico. Stancherei la competenza altissima del Senato, se volessi ricordare che molte invenzioni vennero da persone non versate in una speciale materia. Basterebbe ricordare che Fra Paolo Sarpi prima degli altri divinò, benchè avesse studiato tante altre cose, la circolazione del sangue.

Comprendo come l'illustre professor Cremona possa dare attestato di lode alla schiera valorosa degli uomini che lo seguono nel suo insegnamento; ma che debbono dire gli altri esaminatori?

Fu parlato un poco degli avvocati, come se la Facoltà giuridica comprendesse soltanto gli avvocati e non fosse il semenzaio di tutte le altre classi dirigenti della vita politica e dei poteri costituiti, la magistratura e l'amministrazione. Ieri uno dei componenti l'Ufficio centrale disse che vi furono cause sballate, guadagnate. Ebbero cattivi giudici simiglianti avvocati, senza coscienza, assai spesso periti, che prepararono il trionfo dell'errore. Nessuno vuole che alcuni che hanno soltanto la statistica delle cause guadagnate sieno innalzati all'onore dell'insegnamento.

Riportando la questione sulla distinzione fra coloro che dirigono la cultura nazionale e coloro che seguono la via del Foro o la profes-

sione, veniamo a considerare l'esperimento per quello che riguarda la Facoltà giuridica.

Io sono uno dei più vecchi professori tra quelli che seggono dentro le Università. Esordii ai 22 novembre 1865 in Modena, passai in Napoli e dal 1879 sono in Roma. Qui c'è il mio rettore (indica il Cerutti) che può dire se manco mai al mio dovere. Vi dichiaro da uomo d'onore che non ho mai sentito i miei colleghi e molto meno i giovani, che ho incoraggiato ad insegnare. Non vi è costume che un professore entri nella scuola altrui. Per questo fatto e per la diversità degl'insegnamenti chi alla fine dell'anno può giudicare del merito del professore di economia politica se egli insegna diritto privato procedura, ovvero altra disciplina?

A me accadde di sentire qualcuno dei miei colleghi quando ebbe l'incarico di fare il discorso accademico annuale o quando fece qualche pubblica conferenza o quando lo incontrai nella Camera e nel Senato.

Ora, io dico: eliminate quest'articolo che toglie la pubblicità del concorso e dell'esperimento e ne impone la prova soltanto a coloro che non abbiano insegnato lodevolmente per un triennio. Io domando all'onor. ministro: Quali saranno i modi seri e positivi per accertare questa deficienza?

Ed in verità, se uno avrà mostrato deficienza, sarebbe meglio dire che egli non abbia diritto di concorrere. Che vale che debba andare a pubblico esame? La pubblicità nelle nostre Università è molto relativa. Nelle Università che frequentai, eccetto Modena, in 36 anni non vidi accorrere con volontà, con entusiasmo i padri di famiglia e la popolazione nella festa annuale dell'incominciamento dell'anno accademico.

Vi sono certe tradizioni monastiche dolorose in alcune delle nostre Università. In questi giorni noi facciamo alla *Sapienza*, detta *Sapienza*, perchè è scritto sulla porta *initium sapientiae*, ecc., gli esami di laurea. Venite a vedere in quale aula e in quali condizioni igieniche noi ci aduniamo! Non soltanto non troviamo neppure studenti che ascoltino un loro collega, ma non vi è alcuno che venga a sentire e giudicare.

Io vorrei che nella nostra riforma s'imponesse persino l'obbligo ad una Commissione senatoriale e di deputati e a delegati di corpi costituiti di andare ad assistere agli esperimenti scientifici

perchè spesso anche nei concorsi il candidato poco sicuro di sè, porta appresso un piccolo o grosso partito politico; onde spesso il plauso per me vale quanto riprovazione. Dico la verità, se dovessi dare un consiglio agli illustri componenti l'Ufficio centrale, se potessi sperare che la mia proposta potesse essere accettata, pregherei l'onor. Ministro e l'Ufficio centrale di ritornare all'articolo 3, il quale pone l'esame pubblico come condizione comune essenziale a tutti i concorsi. La pubblicità è la vita della società moderna, poichè pubblico è il potere legislativo, pubblico e il giudiziario, sindacabile l'esecutivo; essa domini anche nella selezione che si deve fare della classe dei volenterosi, per innalzarli con grandi cautele di responsabilità e d'inamovibilità all'alta funzione di preparare non solo gl'intelletti, ma anche i giovani cuori a quelle grandi idealità, alle tradizioni della nostra vita nazionale, ad essere le speranze dell'avvenire. Detto ciò, prometto di non entrare più in questa discussione, perchè mi basta il sentimento di aver obbedito alla mia coscienza, alle mie antiche convinzioni, e ringrazio il Senato della benevolenza ed indulgenza con cui mi ha ascoltato.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se ella fa speciali proposte.

PIERANTONI. Se potessi sperare qualcosa, vorrei che la mia preghiera fosse raccolta dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale; ma, poichè sono un po' vecchio della vita parlamentare, non faccio proposte, perchè farle e poi ritirarle non è un sacrificio d'amor proprio, ma aduce una perdita di tempo.

PRESIDENTE. Ho fatto questa domanda perchè penso che la proposta del senatore Paternò sia subordinata all'approvazione dell'Ufficio centrale e del ministro.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Ho chiesto di parlare sull'art. 3, e debbo cominciare col dire al relatore della legge, che quando discutendosi l'art. 2 egli mi disse che vi era contraddizione con quello che oggi facevo combattendo la legge e con quello che avevo detto ieri dicendo che lodavo la legge egli fu eccessivo, perchè contraddizione in me non vi è stata.

Ieri ho detto, e il ministro, che ha parlato prima di me, lo ha rammentato esattamente,



che io lodavo il principio della legge di sostituire cioè alla libera scelta dei professori straordinari fatta dal ministro, il concorso.

Questo solo io aveva lodato, ma mi ero riservata libertà completa nel giudicare delle questioni di forma e dei singoli articoli.

Contraddizione non c'è stata e non c'è.

Il relatore ha detto anche una cosa che mi ha molto addolorato, ma io spero che verrà temperata.

Egli cioè ha proclamato altamente che fra il suo modo di ragionare ed il mio vi è una differenza enorme, un abisso.

Io mi auguro che questa differenza sia soltanto nel caso speciale di questa legge, perchè avendo così alta opinione del modo di ragionare del professore Cremona, sarei veramente sconcertato se dovessi credere che questa differenza è in tutto.

Limitiamo perciò questa differenza al piccolo campo della legge che stiamo discutendo.

Eliminati questi due punti che quasi si riducono ad un fatto personale e che si riferiscono al secondo articolo veniamo al terzo articolo.

Il senatore Colombo ha fatto un'osservazione degna della maggiore attenzione. Tutto quanto egli ha detto in proposito lo accetto come verità indiscutibile.

Però io vorrei pregarlo a non insistere sul suo emendamento per due ragioni.

La prima perchè, d'accordo col senatore Siacchi, credo che le parole: « altri documenti » abbraccino quelle altre serie di mezzi coi quali un uomo può mostrare di essere competente in una data materia senza stampare delle opere.

Quando si dice « altri documenti » io credo si dica tutto.

C'è poi un'altra ragione, ed è questa: sarò impenitente, forse mi tirerò sul capo i fulmini dell'onorevole relatore, ma siccome nella legge Casati quando si parla della nomina dei professori ordinari per titoli, c'è l'identica dizione, ne seguirebbe che, se si aggiungesse per schiarimento nella legge per la nomina dei professori straordinari quanto propone il senatore Colombo, potrebbe sostenersi che questo concetto più largo non è applicabile per la nomina dei professori ordinari; mentre, io credo, che le considerazioni del collega Colombo abbiano valore tanto nella nomina dei professori ordinari quanto in quella dei professori straordi-

nari. E però quando la questione è stata chiarita come lo è stata in Senato, io resterei nei limiti precisi dell'articolo come è scritto. E questo per il primo comma.

In quanto al secondo comma, io debbo dire francamente che ne desidererei la soppressione. Per quanto non sia fortunato nelle osservazioni che ho fatte a questa legge, pur tuttavia io debbo insistere nelle mie idee e nel mio modo di vedere. « Dei candidati che non abbiano insegnato lodevolmente almeno per un triennio a qualsiasi titolo e inoltre dopo un esperimento pubblico inteso a dimostrare la loro attività didattica ».

Lasciamo stare la discussione e il diverso modo di apprezzamento nel significato dei professori straordinari, dove ci è una divergenza tra me e il relatore, certo assai più piccola di quello che sembra dalla discussione avvenuta, ma è un fatto che il posto di professore straordinario è un primo gradino per salire a professore ordinario.

Ora vi pare che sia giusto che, mentre nei concorsi per professore ordinario, si è ammessi senza aver insegnato per tre anni lodevolmente e senza avere questo tirocinio; quando invece uno deve concorrere a un grado inferiore ha bisogno di un titolo maggiore, più elevato, ha bisogno di avere per tre anni insegnato lodevolmente.

Ora a costo di farmi ripetere che ragiono male, mi sembra questa una contraddizione. Si modifichi la legge Casati, si metta questa stessa condizione per la nomina di professore ordinario ed allora potremo discutere se potrà mettersi anche per gli straordinari. Questa condizione ammette necessariamente o l'essere stato libero docente, o insegnante nelle scuole secondarie, perchè, pur dicendosi a qualunque titolo, i titoli sono quei due, e certamente il senatore Cremona non mi menerebbe buono un assistente che ha insegnato sostituendo il professore. E per avere quei titoli ci vuole una lunga carriera ed una gran quantità di lavori, e l'aver insegnato tre anni ritarda di molto. Se fossi sicuro di non stancare il Senato vorrei leggere un discorso del celebre Biot all'accademia di scienze a Parigi, dove deplora la sorte destinata ai cultori delle scienze. Se oltre allo studio, e all'aver consumato i migliori anni della vita in un laboratorio od in uno

stabilimento scientifico volete che questo candidato abbia insegnato tre anni, solo gli scarti ricorreranno a fare gli uomini di scienza, od i milionari.

Le necessità della vita vanno pur considerate, e quella dell'insegnamento è una carriera già così poco remunerata che se mettete altri ostacoli e di questa natura, allontanate i migliori ingegni che preferiranno fare gli industriali e rimarranno solo gli scarti, come ha detto.

Io insisto perchè sia tolto questo nuovo vincolo che non ha nessuna ragione d'essere.

Ho finito per quel che riguardo questo terzo articolo pregando il collega Colombo che non insista nel suo emendamento, pur essendo d'accordo con lui sulla verità di ciò che ha detto, e pregando la Commissione di voler ritirare questo secondo comma, come dannoso al progresso scientifico del paese.

Aggiungo un'altra osservazione sul concorso per esame. Io sono completamente incompetente in una buona parte degli studi; ma negli studi scientifici la lunga abitudine mi ha dato una certa competenza. Ora, i concorsi per esame li ho considerati sempre una cosa dannosa. Il vero valore degli uomini, che debbono insegnare le scienze sperimentali, non è dato dalla facilità ed eleganza della parola, ma dall'abilità sperimentale, e questa non si riconosce che con l'applicazione. Non ho altro da aggiungere.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Io non sono rimasto persuaso delle obiezioni, che furono fatte alla mia modesta proposta tanto dal senatore Siacci, quanto dal senatore Boccardo.

Al senatore Boccardo dovrei dire che io capisco l'importanza delle sue osservazioni e proposte, ma se noi dovessimo scendere a individuare tutti i titoli, che, oltre alle opere stampate, possono dare un'idea precisa delle attitudini del candidato, dovremmo eccedere di molto i limiti che questo progetto di legge comporta; e, d'altronde, l'eccessiva suddivisione delle indicazioni, porterebbe per naturale conseguenza a ritenere esclusi i titoli che non fossero specificamente indicati; mentre invece la frase generica di *lavori fatti* comprende persino le invenzioni, e comprenderebbe certo il

telegrafo senza fili, citato dal senatore Boccardo.

Il senatore Siacci mi eccita, come pure il senatore Paternò, ad accontentarmi delle parole « di altri documenti, ecc. ».

Io devo dire che, se ho parlato, ho parlato per esperienza. Per la natura de' miei studi, io ho preso parte solamente a concorsi per cattedre di quegli insegnamenti di applicazione dei quali ho discorso; e ho veduto in fatto quali difficoltà si trovino ad avere dei candidati, perchè coloro che non han stampato niente, generalmente rifuggono dal presentarsi.

Eppure si tratta spesso di giovani distintissimi, di giovani che hanno una vera notorietà acquistata coi loro lavori. Ne ho citato degli esempi; e potrei darne altri, e non soltanto nelle materie che più evidentemente non si prestano alla produzione di lavori, stampati; perfino nell'idraulica, che pure può dar luogo a studi teorici di grandissima importanza. Potrei citare più di un concorso, nei quali abbiamo avuto a fare con idraulici distinti, che avevano eseguito o preso parte a lavori importanti, ma non avevano memorie scientifiche nel vero senso della parola.

Il senatore Siacci parlava di chirurgia. Ora pare a me che se in un concorso per una clinica chirurgica si presentasse un distinto operatore, che potesse vantare delle operazioni riuscite e nuove, io credo che si potrebbe anche passar sopra alla mancanza di altri documenti dell'indole di quelli che sono specialmente segnalati nell'art. 3 del presente disegno di legge.

Io accetterei anche le assicurazioni degli onorevoli Siacci e Paternò. Accetterei la loro esortazione di accontentarmi delle parole « e di altri documenti, atti, ecc. » perchè è certo che si possono interpretare nel senso da loro detto; ma io so per prova che quando si tratta d'interpretare la legge, generalmente le interpretazioni date loro dai corpi deliberanti, che le hanno discusse e votate, non contano niente. Persino gli ordini del giorno spesso non sono tenuti in conto; molto meno quindi varranno le spiegazioni date durante la discussione. Quindi io, fino a che non sia convinto che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro non acconsentono alla mia proposta, mi permetto di mantenerla.

CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, *relatore*. Alla proposta del senatore Colombo noi vorremmo aderire, poichè siamo perfettamente nell'ordine delle sue idee. Riconosciamo che ci sono dei casi nei quali un valoroso candidato non abbia importanti opere stampate da presentare; d'altra parte non si possono disconoscere le difficoltà affacciate dai senatori Boccardo e Siacci, che hanno accennato ad altri casi che non sarebbero compresi nella formola del senatore Colombo.

Ad ogni modo se la formula del senatore Colombo può incontrare il favore del Senato, noi non ci opponiamo a che venga accettata.

Gli vorrei soltanto fare una domanda.

Se invece di dire: « opere stampate e altri documenti », si dicesse « opere stampate o altri documenti », la dicitura non potrebbe per avventura riuscirgli più soddisfacente?

Dicendo « e altri documenti » le opere stampate sono necessariamente richieste; se si dice: « o altri documenti », potrebbero le opere stampate mancare ed essere surrogate da altri documenti.

È una formola questa che mi sembra possa soddisfare il giusto desiderio espresso dal senatore Colombo. Noi ce ne rimettiamo a lui stesso.

Quanto alla seconda parte dell'art. 3 noi ci troviamo tra due richieste assolutamente opposte.

Il senatore Pierantoni vorrebbe una prova d'esame pubblico per tutti i concorrenti, e il senatore Paternò non la vorrebbe per alcuno.

A noi è sembrato che l'esigere la prova di esame pubblico da tutti fosse eccessiva in considerazione di quei concorsi nei quali i concorrenti siano molto numerosi. Figuratevi un concorso nel quale ci siano venti o venticinque concorrenti, come talvolta è accaduto, v'immaginate voi tutte le prove d'esame corrispondenti, specialmente poi se si tratti di materie sperimentali, di materie cioè nelle quali oltre ad una conferenza orale, siano necessarie manipolazioni o esperienze di laboratorio? In tali casi voi vedete che il concorso avrebbe una durata intollerabile. E d'altra parte è giusto o è necessario di esigere la prova di esame da coloro nei quali sia notorio che hanno già esercitato l'ufficio d'insegnante con buon successo?

A noi è sembrato che in simili casi la prova sia decisamente superflua e ingombrante. Aggiungiamo inoltre che questa prova non ha sempre quel valore che vi annette il senatore Pierantoni.

In quelle materie nelle quali il candidato può sfoggiare il dono dell'eloquenza, l'esame pubblico potrà essere decisivo, seducendo e trascinando i giudici. Ma nelle altre discipline nelle quali non può farsi sfoggio di abilità oratoria, la retorica potrebbe offuscare il vero sapere.

Al senatore Paternò, poi, il quale vorrebbe sempre esclusa la prova pubblica, io sono dolente di dover rispondere che mi ha sorpreso la sua argomentazione.

È vero ciò che egli ha osservato: in questo campo soltanto non ci troviamo d'accordo. Egli dice: Vedete, voi esigete per i professori straordinari la prova di esame che non si domanda per i professori ordinari. Quindi per i professori straordinari si avranno maggiori esigenze che non per un grado più alto, quale è il grado di professore ordinario.

Ma è giusta un'argomentazione simile? Il candidato all'ufficio di professore straordinario è un uomo nuovo del quale, in generale, almeno nei casi qui contemplati, non si sa nulla quanto alla capacità didattica; invece chi aspira a salire al posto di professore ordinario in generale sarà un uomo conosciuto, già maturo nell'insegnamento, al quale sarebbe ridicolo domandare una prova, quale si chiede da un giovane che forse da poco ha lasciato i banchi dell'Università.

Mi pare che se nel futuro professore straordinario, che in generale sarà un giovane di poca esperienza, si vorrà, non già maggiore altezza di titoli scientifici, ma un maggior numero di prove, non ci sarà nessuna contraddizione. La differenza vera tra il concorso dello straordinario e quella dell'ordinario sarà nell'altezza delle esigenze scientifiche, perchè dal professore ordinario si domanderanno ben altri lavori e di ben altro peso scientifico che non dallo straordinario.

Mi pare adunque che l'obbiezione sua, onorevole Paternò, non regga.

Perciò a noi e anche all'onor. ministro è sembrato che non si possa prescindere da una prova orale per coloro che non abbiano già esercitato l'insegnamento. Che poi si domandino

tre anni, non è questa che una semplice particolarità, giacchè bisognava pure fissare un termine.

Se un candidato si presentasse senza che abbia mai insegnato e se non si sa nulla di lui, non è escluso il caso che non sappia parlare, potrebbe anche essere un sordo-muto, un balbuziente o affetto d'altro difetto inguaribile; sarà necessario di sentirlo parlare. Lo scopo principale dell'esperimento pubblico è quello di conoscere se e come il candidato sappia parlare ed esporre le sue idee.

Perciò, salvo quanto riguarda la proposta Colombo, noi manteniamo la nostra formola.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Dichiaro che accetto la proposta dell'Ufficio centrale, vale a dire che, invece della dizione da me proposta, si dica: il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate o di altri documenti ecc.

PRESIDENTE. Si sostituisce la vocale *o* alla vocale *e*.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Desidererei un chiarimento dall'Ufficio centrale, perchè v'è un equivoco. Non ho parlato d'eloquenza, perchè le cattedre di eloquenza sono abolite da tanto tempo. Nella parola « esame » c'è qualche cosa di diverso, perchè i giudici possano oralmente confutare e interrogare il candidato. L'Ufficio mi ha dato ragione per voce del relatore che ha detto che bisogna sapere se il candidato sia balbuziente o se non sia idoneo.

L'esame non è sola lezione pubblica e secondo la legge in vigore consiste in una grande confutazione d'opinioni. L'onorevole relatore mi ammetterà che comporre o farsi comporre un libro oggi è cosa molto facile; prendendo qualche cosa da vari scrittori si possono formare grossi volumi.

Nel progetto della Camera dei deputati si parlava d'esami; l'interrogazione mia è stata questa: come sapete se uno abbia o no lodevolmente insegnato? Chi ve lo potrà dire? Il Rettore non potrà dirlo, perchè spesso sta in altri uffici e non sorveglia le cattedre. Del rimanente vedremo che cosa dirà la Camera dei deputati...

PRESIDENTE. La Camera elettiva dirà quello che vorrà, noi facciamo quello che crediamo.

PIERANTONI... Ho detto questo perchè ritornando emendata questa legge alla Camera, si debbono conoscere le ragioni per cui l'abbiamo corretta. Ora mettiamo un mutamento al principio della pubblicità dei concorsi senza una buona ragione. Io mantengo l'opinione mia personale. Respingerei la legge.

CREMONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *relatore*. Il senatore Pierantoni, se non ho male inteso, fa principalmente difficoltà per quell'avverbio *lodevolmente*, giacchè egli chiede: chi è che constaterà il lodevole insegnamento?

Che l'insegnamento in genere sia stato fatto per un dato tempo, può essere senza difficoltà affermato dalle autorità accademiche.

Che poi l'insegnamento sia lodevole o no, nel maggior numero dei casi risulterà anche dall'opinione pubblica; tuttavia, se l'avverbio *lodevolmente* crea una difficoltà, noi l'abbandoniamo.

Del resto noi domandiamo semplicemente un esperimento pubblico che dimostri l'attitudine didattica, ma non abbiamo avuto in mente di chiedere un vero e proprio esame di concorso.

Gli esami di concorso quantunque sieno nella legge Casati, sono da gran tempo caduti totalmente in disuetudine e non credo che vi sia più nessuno il quale li voglia risuscitare. Noi chiediamo semplicemente un esperimento pubblico che dimostri l'attitudine a parlare efficacemente, ad insegnare; e ci pare che la cosa sia abbastanza ragionevole.

Se il signor ministro lo consente, noi abbandoneremo l'avverbio *lodevolmente*.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Quantunque il senatore Pierantoni non sia più presente, pure, essendosi più volte rivolto a me, io credo conveniente di rispondergli con brevi parole.

Veramente nel primitivo testo della proposta d'iniziativa parlamentare era espresso il giudizio della convenienza di un esame pubblico. Ma devo anche far testimonianza che questo concetto trovò allora molte opposizioni, tanto che si dovette tradurre l'articolo in una nuova

formula, ammettendo la possibilità di un esperimento in linea supplementare.

In tesi astratta io posso riconoscere la bontà dei ragionamenti fatti dall'onorevole Pierantoni, cioè che una prova pubblica sia una garanzia e per il candidato e per l'insegnamento; ma in pratica ne derivano tali inconvenienti che, pure avendo la legge Casati reso possibile tanto il concorso per esame, quanto quello per titoli, il primo fu sempre abbandonato.

Ho creduto per queste considerazioni acconciarmi alla regola proposta, che mi pare conciliativa delle diverse tendenze.

Dichiaro, insomma, di accettare il testo nella forma ultima enunciata dall'onorevole relatore con la sostituzione della congiunzione *o* all' *e* e con l'eliminazione dell'avverbio *lodevolmente*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti. Metto a partito la prima parte dell'art. 3, che rileggo nel testo emendato:

« Il concorso consisterà nell'esibizione di opere stampate o di altri documenti atti ad accertare la perizia dei candidati nella disciplina a cui si vuol provvedere ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti la seconda parte dell'art. 3, che rileggo nel testo modificato e di cui il senatore Paternò ha proposto la soppressione:

« Pei candidati che non abbiano insegnato almeno per un triennio, a qualsiasi titolo, è inoltre d'obbligo un esperimento pubblico, inteso a dimostrare la loro attitudine didattica ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Metto ai voti l'ultima parte dell'art. 3 che rileggo:

Alla presentazione delle domande è assegnato un termine di quaranta giorni dalla prima pubblicazione del concorso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia:

Votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini:

Votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

Votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198 - *seguito*).

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220);

Prevenzione e cura della pellagra (N. 165);

Disposizione interpretativa od aggiunta all'art. 116 della legge sulle pensioni civili e militari (N. 221);

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro (N. 214).

La seduta è tolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1901 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## DISEGNO DI LEGGE

### Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte

approvato nella seduta del 13 dicembre 1901

#### Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

#### Art. 2.

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'art. 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Province o ad altri enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

#### Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli enti di cui all'articolo precedente, o a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

#### Art. 4.

Gli oggetti di arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nel catalogo di cui all'art. 23, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di cui all'art. 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al divieto del detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

#### Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento quando per ragioni d'urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione nel catalogo.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente, e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

#### Art. 6.

Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile e in base ad offerta dall'estero, sia di privati sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'art. 8 della presente legge.

#### Art. 7.

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli enti indicati nell'art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, anche a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

#### Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'articolo 1° è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata colla stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà il diritto di acquistare l'oggetto che si vuole esportare al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 6.

#### Art. 9.

La tassa di esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

#### Art. 10.

Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

#### Art. 11.

È vietato demolire o alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

#### Art. 12.

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'art. 1144 del Codice civile.

#### Art. 13.

Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al regolamento in esecuzione della presente legge.

#### Art. 14.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà

facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio, non però oltre un triennio, o anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri o i cittadini stranieri che, col consenso del Governo e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

#### Art. 15.

L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela, e di precauzione che riputeranno necessarie, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

#### Art. 16.

Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del ministro di pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà

determinato colle norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo, o del loro equivalente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

#### Art. 17.

Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

#### Art. 18.

Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti d'antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

#### Art. 19.

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa colle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

#### Art. 20.

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà iscritta



allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dalla applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

## Art. 21.

La somma che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà divisa in due parti, l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ad acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

## Art. 22.

Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

## Art. 23.

Il Ministero della pubblica istruzione, con le norme che saranno indicate nel regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata che

sieno iscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

L'iscrizione di ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o d'antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.

## Art. 24.

Il Ministero della pubblica istruzione, entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'art. 5 della presente legge.

## Art. 25.

Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui agli art. 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.

Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da L. 50 a L. 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'art. 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli art. 2, 3, 4.

## Art. 26.

L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, è punita con la multa da L. 500 a L. 10,000.

## Art. 27.

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4, e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o nel caso dell'art. 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

## Art. 28.

Per l'esportazione clandestina di opere d'antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento in esecuzione della presente legge.

## Art. 29.

Alle violazioni degli articoli 10 e 11, sono applicabili le multe indicate nell'art. 26.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

## Art. 30.

Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da L. 100 a L. 2000, e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

## Art. 31.

L'amministratore dell'ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione, non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'art. 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da L. 50 a L. 10,000.

## Art. 32.

Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli art. 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'art. 23.

Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'art. 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'art. 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

## Art. 33.

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'art. 19 del Codice penale.

## Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili, alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte e di antichità in essa contemplati.

## Art. 35.

Sono abrogate, dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2<sup>a</sup>) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3<sup>a</sup>) e 7 febb. 1892, n. 31.

Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità.

## Art. 36.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

Art. 37.

Le tasse di esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella.

Tabella per la tassa di esportazione.

Sulle prime . . .	L. 5000	il 5 per %
» seconde . . .	» »	il 7 »
» terze . . .	» »	il 9 »
» quarte . . .	» »	l' 11 »

e così di seguito: fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per % del valore dell'oggetto.

